

Come si applica l'imposta di donazione

Le aliquote e le franchigie dell'imposta di donazione applicabili a seconda del tipo di parentela che lega il donante al donatario	SOGGETTI	FRANCHIGIA (euro)	ALIQUOTA
	Coniuge, genitori, figli e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, adottanti e adottati, affiliati e affiliati	1.000.000	4%
	Fratelli e sorelle	100.000	6%
	Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado	-	6%
	Altri soggetti	-	8%
	Persona portatrice di handicap*	1.500.000	4%, 6%, 8%

* aliquota applicata in base alla parentela

Il cumulo di donazioni blinda le franchigie dai furbetti dell'imposta

IL COACERVO

Per calcolare il prelievo vanno sommati i valori di tutti gli atti di liberalità

In caso opposto il ricevente fruirebbe indebitamente più volte della quota esentasse

Angelo Busani

Quando in un contesto giuridico (e, specialmente, in ambito tributario) si usa la parola "coacervo", il pensiero corre immediatamente all'imposta di successione e donazione, ove quel termine viene utilizzato dagli "addetti ai lavori" per identificare due operazioni bensì diverse, simili però nella loro sostanza:

- quando si effettua una donazione, l'articolo 57 Dlgs 346/1990 (il Tusc, testo unico dell'imposta di successione e donazione) impone di cumulare il valore della donazione che si stipula con il valore di eventuali precedenti donazioni intercorse tra il medesimo donante e il medesimo donatario (è questo il "coacervo tra donazioni");
- quando si compila una dichiarazione di successione, l'articolo 8 Tusc impone di indicare tutte le donazioni che siano eventualmente intercorse tra il *de cuius* e i suoi eredi o legatari (è questo il "coacervo ereditario").

La finalità di queste norme è correlata alle "franchigie esenti" da imposta di successione e donazione (esse sono disciplinate dall'articolo 2, comma 49, dl 262/2006), e cioè:

1. la franchigia di 1 milione di euro di cui si beneficia nelle donazioni e nelle successioni tra coniugi e parenti in linea retta;
2. la franchigia di 100mila euro di cui si beneficia nelle donazioni e nelle successioni tra fratelli e sorelle;
3. la franchigia di 1 milione 500 mila euro di cui beneficia la persona portatrice di una grave disabilità la quale riceva una donazione o un lascito per successione a causa di morte.

«Franchigia» significa che se l'attribuzione ricevuta per donazione o successione ha un valore che non supera un dato importo, l'imposta di successione e donazione non è dovuta; se, invece, l'attribuzione ha un valore superiore a quello della franchigia, l'imposta colpisce la parte del valore che eccede l'importo stabilito come franchigia.

L'esempio

Ad esempio, se il genitore Tizio dona al figlio Tizietto la somma di denaro di 3 milioni di euro, questa attribuzione paga l'imposta di donazione con l'aliquota del 4 per cento da applicare al valore di 2 milioni di euro (e quindi paga un'imposta di 80mila euro) in quanto il primo milione resta esente da imposizione per effetto, appunto, della franchigia esente da imposizione.

Ora, se la predetta unitaria donazione del valore di euro 3 milioni fosse invece "spacchettata" in tre diverse donazioni (anche stipulate nella medesima data, l'una di seguito all'altra), si avrebbe il vantaggio dell'applicazione della franchigia di euro 1 milione per tre volte, con il risultato pratico che

per nessuna di queste donazioni si pagherebbe alcuna imposta, perché tutte di valore compreso nell'ambito della franchigia esente.

La ratio dell'istituto

A questo punto è facile capire qual è l'obiettivo che il legislatore si è prefissato di raggiungere con l'istituto del coacervo: quello di evitare che, mediante un'artificiosa moltiplicazione degli atti di donazione si raggiunga lo scopo di approfittare, in altrettante occasioni, della franchigia esente da imposizione.

Pertanto, se Tizio dona a Tizietto la somma di 1,2 milioni di euro con un primo atto di donazione e due anni dopo dona a Tizietto un appartamento del valore di 700mila euro (al riguardo, va ricordato che la base imponibile per gli immobili donati è rappresentata dal loro valore "catastale" e non dal loro valore "reale") la tassazione è la seguente:

- nella prima donazione, il valore di 1 milione non viene tassato per effetto della franchigia; al valore di 200 mila euro si applica l'aliquota del 4% (200.000 x 4% = 8.000);
- nella seconda donazione, il valore di 700mila euro è interamente tassabile (700.000 x 4% = 28.000), in quanto, per effetto del coacervo, la franchigia esente è già stata del tutto "consumata" nell'ambito della prima donazione (trattandosi della donazione di un appartamento, devono poi essere aggiunte le imposte ipotecaria e catastale e, cioè, l'importo di euro 700.000 x 3% = 21.000, a meno che non si tratti, per il donatario, della "prima casa", poiché, in quest'ultima ipotesi, l'imposta dovuta sarebbe di 400 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La somma ricevuta va rivalutata per evitare il rischio accertamento

Per la Cassazione l'istituto non si applica alle successioni ma il Fisco non è d'accordo

L'applicazione della normativa in tema di coacervo tra donazioni e in tema di coacervo ereditario dà luogo a una pluralità di complicati profili applicativi. Anzitutto, con riferimento al coacervo tra donazioni, si pone il problema delle donazioni anteriori all'ottobre del 2006. La questione deriva dal fatto che l'imposta di donazione (vigente dal 1° gennaio 1991) è rimasta soppressa tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 e poi è stata ripristinata. Ci si chiede dunque se abbia senso effettuare il coacervo tra una donazione stipulata oggi e una stipulata nel periodo di soppressione dell'imposta.

La ragione del dilemma è chiara: nel 2001-2006, quando l'imposta non c'era, non era vigente nemmeno la normativa sulla franchigia e quindi non si poneva il tema del possibile artificioso frazionamento delle donazioni. Inoltre, con riguardo alle donazioni ante 2001, si osserva che il sistema di tassazione era allora totalmente diverso da quello attuale e che, quindi, diviene assai grossolana l'operazione di equiparazione tra una donazione stipulata allora e una donazione stipulata oggi.

Queste ragioni non sono però apprezzate dalla Cassazione, la quale, sul punto, ha tenuto un atteggiamento rigido: con la sentenza n. 16677/2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 17 maggio 2017) ha infatti deciso che vi è l'obbligo di fare coacervo tra una donazione stipulata post 2006 e una donazione stipulata nel periodo 2001-2006 (a questa decisione si è di recente allineata anche la Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano con la sentenza n. 42 del 20 giugno 2019).

Le successioni

Passando poi al coacervo tra donazioni e successioni a causa di morte (in sostanza, si tratta del cumulo tra ciò che il donante Tizio abbia donato a Tizietto e ciò che il *de cuius* Tizio abbia lasciato a Tizietto come eredità o come legato), il problema è che l'articolo 8 Tusc appare essere formalmente vigente. Tuttavia, rilevando che il nuovo sistema di tassazione delle successioni introdotto nel 2006 è radicalmente diverso da quello vigente nel 2001, quando l'imposta di successione venne soppressa, la Cassazione (sentenza n. 24940/2016, si veda Il Sole 24 Ore del 28 dicembre 2016) ha deciso che, per questa ragione di incompatibilità il coacervo tra donazioni e successione *mortis causa* non dovrebbe essere attualmente più vigente. Pertanto, oggi avremmo

la vigenza del coacervo tra donazioni ma non avremmo più quello tra donazioni e successione.

Novità dall'Agenzia

L'uso del condizionale è però d'obbligo, in quanto l'agenzia delle Entrate non ha mai aderito alla tesi accolta in Cassazione e tuttora pretende che, nel compilare la dichiarazione di successione, si effettui il coacervo tra donazioni e successione. Non solo, ma proprio in questi giorni pare che l'Agenzia abbia aumentato la sua "pressione", emanando avvisi di accertamento per "dichiarazione infedele" verso i contribuenti che, seppur adempienti all'obbligo di coacervo, abbiano indicato, in successione, le precedenti donazioni di denaro, effettuate dal *de cuius* al suo erede, "solo" per il loro valore nominale, senza effettuare la rivalutazione alla data del decesso (in sostanza, l'Agenzia pretende che la somma donata venga aumentata applicando l'indice Istat che registra la variazione dei prezzi al consumo).

Insomma, non solo l'Agenzia ritiene l'articolo 8 Tusc tuttora pienamente vigente, ma lo applica addirittura in un modo completamente inedito in quanto non c'è notizia che in passato la rivalutazione delle donazioni di denaro sia mai stata pretesa.

— A. BU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Valore24» per bilanci monitorati anti default

PER SINDACI E REVISORI

La versione comprende le procedure delle società di piccole dimensioni

Uno strumento che accompagni quotidianamente i professionisti nei controlli sullo stato di salute delle imprese per evitare procedure concorsuali. È l'obiettivo di «Valore 24 - Sindaci e Revisori», il software in cloud (senza necessità di installare applicazioni) del Gruppo 24 Ore, pensato per i sindaci e revisori, con le novità del Codice della crisi di impresa (Dlgs 14/19). Le procedure sono standardizzate attraverso check list e generazioni di verbali e il sistema genera le «carte di lavoro».

Con «Valore 24 - Sindaci e Revisori» è possibile: la revisione legale delle «nano imprese»; disporre di un software cloud, online, con la possibilità di utilizzo/consultazione da qualsiasi postazione con accesso a internet; l'attività di revisione legale in modo sistematico, organizzato e coerente con le indicazioni fornite dal Cndcec «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni»; suddividere il lavoro con altri professionisti o con il personale della società stessa; archiviare la documentazione, a uso permanente e corrente, e utilizzarla nel corso dei controlli; avere un'assistenza tecnica qualificata compresa nel costo.

valore24.com/sindaci-revisori
Info su prezzi e caratteristiche

VALORE24
Sindaci e Revisori

Dilazione dei debiti fiscali: il confronto è con i creditori

CONCORDATI PREVENTIVI

Conta poco la durata del piano: la transazione può anche eccedere il tempo

Giulio Andreani

Generalmente i tribunali non ritengono ammissibili le proposte di concordato preventivo fondate su piani di risanamento che abbiano una durata superiore a cinque/sei anni, sia perché l'affidabilità delle previsioni che ne sono oggetto è tanto inferiore quanto più ampio è il periodo cui esse si riferiscono, sia in attuazione del principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n.1521/2013, circa la necessità - ai fini della fattibilità del concordato - che il soddisfacimento dei creditori avvenga, oltre che in misura non irrisoria, anche «in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti», costituendo la celere esecuzione del concordato «causa concreta» del concordato stesso.

La tesi dell'Agenzia

Ciò nonostante, secondo l'agenzia delle Entrate il pagamento dei debiti fiscali può legittimamente avvenire con una dilazione più ampia della durata del piano, dipendendo tale decisione solo dal singolo creditore e quindi, relativamente ai debiti fiscali, dall'Amministrazione; è pertanto consentita una dilazione di pagamento con una durata superiore a quella del piano, ma tale maggior dilazione influisce sulla comparazione tra il trattamento offerto al Fisco e quello degli altri creditori, il che induce l'Agenzia a escludere, in tali casi, una dilazione superiore a dieci anni. Questo indirizzo è del tutto ragionevole, costituendo una necessaria conseguenza dell'applicazione del principio del divieto di trattamento deteriore

dell'Erario espressamente sancito dall'articolo 182-ter della legge fallimentare. Esso si presta tuttavia a qualche possibile equivoco, che è meglio evitare.

L'equivoco da evitare

Il primo equivoco riguarda la suddetta comparazione, che va eseguita non tra la dilazione di pagamento proposta al Fisco e l'arco temporale del piano, ma tra il trattamento offerto alle Entrate mediante la transazione fiscale e quello previsto dalla proposta concordataria per i crediti privilegiati di rango inferiore e chirografari, avendo riguardo, come la stessa Agenzia ha più volte affermato, alla percentuale di soddisfacimento dei crediti, alla dilazione di pagamento e alle garanzie da cui i crediti vengono assistiti.

Pertanto la durata della dilazione proposta al Fisco costituisce solo uno dei fattori da considerare ai fini della comparazione richiesta dalla norma sopra citata, e generalmente nemmeno quello più rilevante, e, inoltre, non ha in ogni caso molto senso comparare la durata della dilazione di pagamento offerta al Fisco con quella del piano, tranne nei casi in cui coincidono: dovrebbe infatti rilevare - anche ai fini della valutazione di questo specifico fattore - il confronto con i tempi di pagamento previsti dalla proposta concordataria relativamente ai crediti privilegiati di rango inferiore e chirografari, i quali possono abbracciare un arco temporale superiore a quello del piano.

Infatti, come attestano gli stessi principi di redazione dei piani di risanamento approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, non è necessario che nell'arco temporale del piano si verifichi l'estinzione di tutti i debiti, poiché il risanamento dell'esposizione debitoria può considerarsi raggiunto allorché il debito sia sostenibile e coerente con i flussi di cassa liberi

al servizio del debito e con il livello di patrimonializzazione dell'impresa debitrice; il che significa che, una volta raggiunto il risanamento propriamente inteso, l'estinzione dei debiti, seppur nel rispetto del principio affermato dalla Corte di cassazione sopra richiamato, può essere completata - in particolare modo attraverso specifici accordi con i creditori - anche negli anni successivi, utilizzando a tal fine i flussi di cassa liberi prodotti dalla gestione aziendale sulla base di un andamento inziale dell'attività esercitata che può essere estrapolato da quello previsto nel piano relativamente agli ultimi anni.

Non è un valore assoluto

Il secondo equivoco da evitare è quello di attribuire al predetto indirizzo un valore assoluto, che prescinde cioè dal caso con riferimento al quale è stato enunciato, assumendo conseguentemente che il termine decennale costituisca la durata ordinaria della dilazione discendente dalla transazione fiscale. Ciò è infatti escluso dallo stesso articolo 182-ter, il quale ripugna soluzioni forfetarie e generalizzate e, al contrario, richiede un trattamento dei crediti erariali "su misura", variabile da contribuente a contribuente e da caso a caso, in considerazione della specifica situazione finanziaria e delle previsioni di recupero dell'equilibrio economico di ogni singola impresa.

Ciò, a maggior ragione, se la transazione fiscale viene attuata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, che ha efficacia solo nei confronti dei creditori che vi aderiscono, i quali sono liberi di negoziare il trattamento che credono, fatta salva la necessità di provvedere al pagamento di quelli non aderenti nel termine previsto dallo stesso articolo 182-bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

a passion for fashion

how to spend it speciale moda

a passion for fashion
Lo speciale moda di how to spend it

ilsole24ore.com

In edicola venerdì 4 ottobre con Il Sole 24 ORE